

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 298/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 16 maggio 2014,
ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S.D. OMNIA BITONTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OMNIA BITONTO/VICARIUS DEL 30.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 78 del 7.5.2014)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Omnia Bitonto di Bitonto (Bari). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D. SULMONA CALCIO 1921 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIGHENCOMER EDUARDO SEGUITO GARA SULMONA CALCIO 1921/CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 28.4.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sulmona Calcio 1921 di Sulmona (Aquila). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 16 maggio 2014

IL SEGRETARIO

Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE

Giancarlo Abete